



Ministero dell'Istruzione e del Merito


LICEO "P. NERVI – G. FERRARI"

P.zza S. Antonio – 23017 Morbegno (So)

Indirizzi: Artistico, Linguistico, Scientifico, Scientifico - opz. Scienze applicate – Scienze Umane

Email: sops050001@istruzione.it- email certificata: SOPS050001@pec.istruzione.it

Tel. 0342612541 - C.F. 91016180142



Circolare n.1069

Morbegno, 29 aprile 2026

**Ai genitori/studenti interessati
Al sito
Alla Bachecca docenti e studenti**

ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITA'

1. ESAMI INTEGRATIVI PASSAGGIO TRA INDIRIZZI DI STUDIO DIVERSI (sintesi da Atti Ministero Istruzione prot. N. 5 del 08/02/2021)

Per gli alunni ammessi alla classe successiva (dal termine del secondo anno di studi superiori in poi):

Disciplina di passaggio tra indirizzi diversi: Tale passaggio è regolato dalla delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 01.12.2025 di seguito riportata:

VISTO l'art. 33 Cost, secondo cui gli esami scolastici devono essere previsti da una legge;
VISTO l'art. 192, c. 2, D.Lgs. 297/94, T.U. Istruzione che prevedeva esami integrativi per il passaggio a classi "orizzontali" di istituti o di indirizzi diversi;
VISTO il D.Lgs. 226/2005 che ha abrogato l'art. 192, D.Lgs. 297/94 e rinviato all'emanazione di successivi regolamenti per la disciplina dei passaggi tra percorsi scolastici;
VISTO l'art. 4, D.M. 5/2021 che ribadisce l'obbligatorietà degli esami integrativi, nonostante l'abrogazione precedente;
PRESO ATTO della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3250/2024 che annulla parzialmente il D.M. 5/2021 e riporta la competenza circa i passaggi tra classi di istituti o indirizzi diversi all'autonomia scolastica;
CONSIDERATO che la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3250/2024 è definitiva, dispiega effetti erga omnes e produce conseguenze che trascendono le parti del giudizio per la generalità ed astrattezza della disposizione annullata (cfr. Consiglio di Stato, IV, n. 2679 del 27 aprile 2020);
VISTO l'art. 4, c. 6, D.P.R. 275/99 secondo cui spetta alle Istituzioni scolastiche calibrare le iniziative per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti;
CONSIDERATO che l'obiettivo finale dell'autonomia scolastica è il successo formativo per tutti e per ciascuno;
VISTO il D.M. 118/2024 che regola i soli passaggi tra IeFP e IP;
VISTO il D.M. 766 del 23 agosto 2019 che adotta le linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale, in cui si danno indicazioni per la gestione dei piani formativi individuali degli studenti e delle attività di sostegno e di recupero;
VISTA la L. 121/2024 sulla Filiera tecnologica-professionale secondo cui gli accordi prevedono "la promozione dei passaggi fra percorsi diversi, anche attraverso l'orientamento individualizzato di studentesse e studenti" (art. 1, c. 1, lettera 6b);

VISTO il D. M. n. 118/2024 che disciplina i passaggi tra IeFP e istruzione professionale di Stato;
VISTO il D. M. n. 328 del 22 dicembre 2022 di adozione delle Linee guida per l'orientamento;
TENUTO CONTO delle scelte recenti del decisore politico sulle azioni da porre in essere riguardo all'orientamento inteso anche come “processo volto a facilitare la conoscenza di sé, del contesto formativo, occupazionale, sociale culturale ed economico di riferimento, delle strategie messe in atto per relazionarsi ed interagire in tali realtà, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire autonomamente obiettivi personali e professionali aderenti al contesto, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative” (Punto 1.3 delle Linee guida per l'orientamento);
TENUTO CONTO della necessità di contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa;
TENUTO CONTO della priorità di garantire agli studenti e alle studentesse possibilità concrete di raggiungere il successo formativo mediante tre direttici: riconoscimento crediti, interventi didattici flessibili, orientamento personalizzato;
RITENUTO che sia necessario adattare i percorsi formativi alle esigenze degli studenti e delle studentesse nonché agire prassi didattiche che riconoscano le aspirazioni e le attitudini individuali;
CONSIDERATO che non è più possibile prevedere prove di esame o limitare l'ingresso di studenti provenienti da altri percorsi se non per motivi correlati al numero massimo di alunni per classe (cfr. D.P.R. n. 81/2009) o alla capienza massima delle aule (cfr. D.lgs. 81/2008 e norme correlate);
RITENUTO dover prevedere una fase transitoria per il corrente anno scolastico che consenta di gestire eventuali istanze di passaggio tra classi di diverso indirizzo già nel corrente anno scolastico;

1. di approvare la seguente sequenza di fasi procedurali:

- Definizione, da parte dei Dipartimenti disciplinari, dei nuclei fondanti e degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina necessari per il raggiungimento delle competenze fissate dal legislatore per ciascun percorso di studi.
- Valutazione iniziale: acquisizione e valutazione della documentazione fornita dal percorso di provenienza dello studente richiedente il passaggio; verifica del curriculum; colloquio per approfondire i motivi del cambiamento/obiettivi dello studente; illustrazione allo studente dei tempi/modi per allinearsi alla classe a cui vuole accedere; valutazione delle competenze (somministrazione di eventuali prove di verifica prive di qualsiasi scopo inibitorio); riconoscimento dei crediti (competenze e conoscenze già acquisite) e dei debiti (competenze e conoscenze da acquisire).
- Piano personalizzato: progettazione di interventi integrativi di sostegno, recupero e allineamento sia in orario curricolare che extracurricolare (S.O.S. tra pari; attività didattiche per gruppi omogenei; assegnazione di materiale personalizzato; ecc.).
- Supporto e monitoraggio: attuazione degli interventi progettati al punto precedente.
- Verifica finale: valutazione del raggiungimento degli obiettivi e certificazione delle competenze e delle conoscenze acquisite (riconoscimento dei crediti acquisiti).

2. Tempistiche e criteri

Al fine di garantire la **continuità didattica e il buon andamento delle attività scolastiche, nonché un efficace inserimento degli studenti nel nuovo percorso formativo**, si stabiliscono le seguenti disposizioni in merito ai passaggi tra indirizzi di studio all'interno dell'istituto, nell'ultimo triennio:

Passaggi tra indirizzi diversi: tempistiche e criteri

3. **Termine ordinario:** le richieste di passaggio da un indirizzo di studio a un altro dovranno essere presentate entro il 30 giugno dell'anno scolastico in corso per l'a.s. successivo. Tale termine consente di valutare in modo adeguato le esigenze organizzative della scuola e le eventuali necessità formative dello studente.

4. **Termine eccezionale:** in casi eccezionali e motivati, le domande potranno essere accolte **fino al 30 novembre (ed eventualmente, in casi debitamente documentati, non oltre il 15 dicembre)**, previa verifica della disponibilità di posti.
5. **Richieste tardive:** richieste presentate oltre tali termini non saranno generalmente accolte, salvo in presenza di gravi e documentate motivazioni (es. motivi sanitari, o altre circostanze straordinarie), e comunque non oltre l'inizio del secondo pentamestre.
6. In presenza di trasferimenti familiari si valuterà la richiesta in relazione alla specificità del caso.

3. di attuare le misure di cui al punto di precedente con effetto immediato.

Riferimento normativo	Cosa fa la famiglia /lo studente in caso di presentazione entro il termine ordinario	Cosa fa la scuola
Dlvo 297/94 art 192 /198 OM 90/2001 Art 24 Atti del Ministro Istruzione n. 5 del 08/02/2021 Art. 4	I genitori presentano la domanda alla scuola (ufficioalunni@nerviferrari.edu.it) entro il 30.06 previo colloquio con il dirigente scolastico o il vicario, con allegati i programmi delle discipline svolte nella scuola di provenienza e la scheda di valutazione dell'ultimo anno scolastico frequentato nella scuola di provenienza. Lo studente deve avere la promozione nella scuola di provenienza (in caso di sospensione, sarà ammesso con riserva) Non si può essere ammessi con debiti	Saranno valutate le necessità formative dello studente. La scuola nominerà un tutor (che non dovrà essere un docente della commissione esaminatrice) che provvederà a tenere i contatti con l'alunno e la famiglia, segnalando il link ove scaricare i programmi delle discipline per far fronte alle esigenze formative dello studente. Entro l'inizio delle lezioni (solitamente nella prima settimana di settembre) sarà compito della scuola calendarizzare le modalità di verifica del percorso formativo compiuto dallo studente per programmare gli eventuali percorsi di supporto e affiancamento per allinearne la preparazione con il resto della classe.

Per quanto concerne i passaggi al termine del primo anno di studi: Art. 4:

Comma 10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:

a) **gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera;**

b) **gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.**

c) l'iscrizione alle classi avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza. Il predetto colloquio "orientativo" viene solitamente fissato nella prima settimana di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

PER LE RICHIESTE SUCCESSIVE AL 31.01 per passaggio alle classi seconde:

Riferimento normativo	Cosa fa la famiglia /lo studente se maggiorenne	Cosa fa la scuola
Dlvo 297/94 art 192 /198 OM 90/2001 Art 24 Atti del Ministro Istruzione n. 5 del 08/02/2021 Art. 4	I genitori presentano la domanda alla scuola (ufficioalunni@nerviferrari.edu.it) entro il 30.06 previo colloquio con il dirigente scolastico o il vicario, con allegati i programmi delle discipline svolte nella scuola di provenienza e la scheda di valutazione dell'ultimo anno scolastico frequentato nella scuola di provenienza. Lo studente deve avere la promozione nella scuola di provenienza Non si può essere ammessi con debiti	I Programmi saranno esaminati e sarà data indicazione delle materie o parti di esse su cui verterà il colloquio per accertare eventuali carenze formative. La scuola nominerà un tutor (che non dovrà essere un membro della commissione esaminatrice) che provvederà a tenere i contatti con l'alunno e la famiglia, segnalando il link ove scaricare i programmi delle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza per consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Entro il 31 luglio la scuola provvederà a pubblicare il calendario del colloquio orale che, presumibilmente, si terrà prima dell'inizio delle lezioni di norma a settembre. L'eventuale accertamento di lacune comporterà la progettazione di ulteriori specifici interventi didattici che si realizzeranno nel primo trimestre della classe seconda.

**ESAME DI IDONEITA'
 CANDIDATI ESTERNI (O RITIRATI ENTRO 15 MARZO)/CANDIDATI INTERNI PER
 ACCESSO A CLASSE SUCCESSIVA RISPETTO A QUELLA PER CUI POSSIEDONO IL
 TITOLO DI AMMISSIONE
 (sintesi D.M. 218 del 11/11/2025)**

Possono sostenere gli esami di idoneità:

- a) i candidati esterni, al fine di accedere alla classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
- b) candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere alla classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
- c) Studenti in istruzione parentale che sono tenuti a sostenere annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Art. 4:

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 4, d. lgs. 297 del 1994, lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità **per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l'ammissione** per effetto di scrutinio finale.
2. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono presso

l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.

3. Il dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

5. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.

6. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.

7. Gli studenti in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Articolo 5 (Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Commissioni)

1. La commissione, nominata dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate nell'anno precedente.

2. Se l'esame si riferisce a un solo anno di corso, la commissione è presieduta dal dirigente scolastico/coordinatore delle attività educative e didattiche o da un suo delegato. Se l'esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, l'istituzione scolastica lo segnala tempestivamente all'Ufficio scolastico regionale competente, che provvede alla nomina di un presidente esterno all'istituzione scolastica, individuato fra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche vicinarie. L'Ufficio scolastico regionale nomina un presidente per istituzione scolastica, salvo particolari condizioni, valutate dallo stesso Ufficio scolastico regionale, che comportino la necessità di ricorrere a diversi criteri di nomina.

3. La partecipazione ai lavori delle commissioni rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale dirigenziale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Fatti salvi i casi di legittimo impedimento, non è consentito rifiutare o abbandonare l'incarico.

Articolo 6 (Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado. Prove d'esame)

1. All'inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

2. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.

3. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.

4. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a due anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione

relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove, distinte e specifiche per ogni anno e per ciascuna disciplina, con le modalità di cui al precedente comma 3, deve essere distinta per ciascun anno.

5. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d'esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.

6. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.

Riferimento normativo	Cosa fa la famiglia /lo studente se maggiorenne	Cosa fa la scuola
Dlvo 297/94 art 192/198 OM 90/2001 Art 18-19 Atti del Ministro Istruzione n. 5 del 08/02/2021 Artt. 6-7 C.M. 218 11/11/2025	I genitori presentano la domanda alla scuola (ufficioalunni@nerviferrari.edu.it) entro il 30.06 o altro termine legislativo indicato (entro il 30.04 se richiesta idoneità di due anni) previo colloquio con il dirigente scolastico o il vicario, con allegati i programmi delle discipline svolte nella scuola di provenienza e la scheda di valutazione dell'ultimo anno scolastico frequentato nella scuola di provenienza. Dichiarano inoltre i crediti formativi riguardanti esperienze di lavoro.	La scuola nominerà un tutor (che non dovrà essere un docente della commissione esaminatrice) che provvederà a tenere i contatti con l'alunno e la famiglia, segnalando il link ove scaricare i programmi integrali delle discipline su cui preparare gli esami di idoneità. Entro il 31 luglio la scuola provvederà a pubblicare il calendario degli esami di idoneità che, presumibilmente, si terranno nell'ultima settimana di agosto o comunque prima dell'inizio delle lezioni-di norma a settembre.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Gusmeroli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse